



Comune di Prato
Servizio Sociale e Immigrazione

DISCIPLINARE DI GARA . Progetto finanziato a valere sul FSE, programmazione 2014-2020, "PON Inclusione"- Proposta di intervento per l'attuazione del SIA/REI(azione 9.1.1) "Social Board" del Comune di Prato. Affidamento dei servizi per la promozione e la realizzazione di servizi di prossimità e di animazione territoriale finalizzati alla costruzione di una strategia per l'inclusione sociale e lo sviluppo di interventi di accompagnamento all'autonomia socio-lavorativa, di coaching, di formazione, di auto-imprenditorialità, in favore di soggetti svantaggiati ed a rischio di esclusione sociale titolari di sostegno al reddito (Rei) Indizione di una procedura aperta ai sensi dell'art. 59 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

CIG: 7445350130 CUP: C31E17000410006 CPV 85312000/9 Servizi assistenza sociale senza alloggio

Art. 1. Premesse	- 2 -
Art. 2. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni	- 2 -
2.1. Documenti di gara	- 2 -
2.2. Chiarimenti.....	- 3 -
2.3. Comunicazioni.....	- 3 -
Art. 3. Oggetto dell'appalto, Importo e suddivisione in lotti.....	- 4 -
Art. 4. Durata dell'appalto, opzioni e rinnovi.....	- 5 -
4.1. Durata	- 5 -
4.2. Opzioni e rinnovi	- 5 -
Art. 5. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione	- 6 -
Art. 6. Requisiti generali	- 7 -
Art. 7. Requisiti speciali e mezzi di prova	- 7 -
7.1. Requisiti di idoneità	- 8 -
7.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	- 8 -
7.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale	- 8 -
7.5. Raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	- 9 -
Art. 8. Avvalimento	- 10 -
Art. 9 Subappalto.....	- 11 -
Non sarà autorizzato il subappalto nei confronti di un soggetto che ha presentato offerta per il medesimo lotto nella presente gara, ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del Codice.....	- 11 -
Art. 10. Garanzia provvisoria.....	- 11 -
Art. 11. Pagamento del contributo a favore dell'ANAC.....	- 13 -
Art. 12. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara	- 14 -
Art. 13. Soccorso istruttorio.....	- 15 -
Art. 14. Contenuto della Busta "A" – Documentazione amministrativa	- 16 -
14.1. Domanda di partecipazione	- 16 -
14.2. Documento di Gara Unico Europeo.....	- 16 -
14.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....	- 23 -
Art. 15. Contenuto della Busta "B" – Offerta tecnica	- 28 -
Art. 16. Contenuto della Busta "C" – Offerta economica.....	- 28 -
Art. 17. Criterio di aggiudicazione	- 29 -
17.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.....	- 29 -
17.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica.....	- 29 -
17.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica	- 29 -
Art. 18. Operazioni di gara: apertura della Busta "A" – verifica documentazione amministrativa	- 30 -
Art. 19. Commissione giudicatrice	- 30 -
Art. 20. Apertura delle buste "B" e "C" – valutazione delle offerte tecniche ed economiche	- 30 -
Art. 21. Verifica di anomalia delle offerte	- 32 -
Art. 22. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto.....	- 32 -
Art. 23. Clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione	- 33 -
Art. 24. Definizione delle controversie	- 34 -

Comune di Prato – disciplinare di gara

Publicato sul profilo del committente il 14/05/2018

Art. 25. Trattamento dei dati personali	- 34 -
Art. 26 Disposizioni varie e complementari	- 34 -
Art. 27 Ricorsi.....	- 34 -
Allegato "A" al Disciplinare di gara: Criteri di valutazione Offerta	- 35 -
Allegato "B" al Disciplinare di gara: Elenco del personale in servizio.....	- 38 -

Art. 1. Premesse

Con determina a contrarre n. 951 del 18/04/2018, il Comune di Prato, C.F. 84006890481, codice AUSA 000241791, ha stabilito di affidare il servizio per la promozione e la realizzazione di servizi di prossimità e di animazione territoriale finalizzati alla costruzione di una strategia per l'inclusione sociale e lo sviluppo di interventi di accompagnamento all'autonomia socio-lavorativa, di coaching, di formazione, di auto-imprenditorialità, in favore di soggetti svantaggiati ed a rischio di esclusione sociale titolari di sostegno al reddito (Rei).

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (**in seguito: Codice**).

Il luogo di svolgimento del servizio è la provincia di Prato [codice NUTS ITE15]. Ove necessario il luogo di svolgimento del servizio può estendersi oltre il territorio provinciale.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è Filippo Foti

Il presente disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara e contiene le norme relative a: modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta dal Comune di Prato, C.F. 84006890481, codice AUSA 000241791, modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, documenti da presentare a corredo della stessa, procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'affidamento con procedura aperto del predetto servizio.

La richiesta, quale requisito di partecipazione, del rispetto di un determinato livello di fatturato globale medio annuo, trova fondamento nella necessità che i servizi oggetto di gara, per la loro rilevante peculiarità, siano eseguiti da soggetto/i munito/i di capacità economica e finanziaria di dimensioni tali da far presumere la corretta e puntuale esecuzione del contratto.

Il bando di gara è stato:

- trasmesso alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 07/05/2018
 - inviato in data 10/05/2018 per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14/05/2018 ai sensi dell'art. 2, comma 6, del d.m. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017, n. 20);
 - pubblicato sul profilo del committente <http://www.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/home.htm>;
- e sarà inoltre:

- pubblicato sul sito web SITAT della Regione Toscana per la pubblicazione;
- inviato all'ANAC per la pubblicazione sulla propria piattaforma;
- pubblicato per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale;
- pubblicato per estratto su due quotidiani a diffusione locale.

La presente gara è disciplinata dal bando di gara, dal presente disciplinare di gara, dalle norme del Codice e del DPR 207/2010 (di seguito Regolamento) nelle parti ancora in vigore. Sono state altresì considerate nella redazione dei documenti di gara le Linee Guida e le indicazioni alle stazioni appaltanti emanate dall'ANAC.

Il luogo di svolgimento del servizio è nei comuni di Cantagallo, Vernio, Vaiano, Prato, Carmignano, Poggio a Caiano, e Montemurlo [codice NUTS IT115].

Il presente disciplinare di gara è redatto recependo le disposizioni obbligatorie del Bando Tipo n. 1/2017 approvato dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1228 del 22/11/2017;

L'aggiudicatario sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi nazionali e regionali, decreti, regolamenti e capitolati, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che saranno emanate dai pubblici poteri, in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del Capitolato Speciale d'appalto.

L'aggiudicatario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette allo svolgimento dei servizi di cui al presente appalto (T.U. 81/08).

Alla presente gara si applica il Codice deontologico degli appalti comunali, approvato con D.G.C. n. 726 del 4/10/2005, la cui accettazione è condizione di ammissione alla gara.

Si precisa che non è richiesta l'allegazione del codice deontologico firmato fra la documentazione di gara.

La presentazione dell'offerta da parte delle Imprese concorrenti equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione della vigente normativa e dei documenti di gara.

Si rimanda all'art. 23 del presente disciplinare per quanto riguarda le disposizioni inerenti il riassorbimento del personale.

Art. 2. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni.

2.1. Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- a) Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice;
- b) Capitolato speciale d'appalto;
- c) Bando di gara, nelle versioni da pubblicare sulla GUUE e sulla GURI.
- d) Disciplinare di gara con i seguenti due allegati:
 - Allegato "A" Criteri di valutazione dell'offerta tecnica;
 - Allegato "B" Elenco del personale in forza al precedente gestore
- e) Codice deontologico degli appalti comunali, approvato con D.G.C. n. 726 del 4/10/2005, pubblicato all'indirizzo internet: <http://www.comune.prato.it/economia/codice>
- f) I seguenti modelli di gara:
 - mod 1 - domanda di partecipazione alla gara;
 - mod 2 - dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'Impresa;
 - mod 3 - DGUE redatto secondo il modello approvato con il Regolamento della Commissione Europea del 5/1/2016 in formato cartaceo e file XML;
 - mod 4 - dichiarazione dell'impresa ausiliaria;
 - mod 5 - dichiarazione dell'impresa ausiliaria per procedura concorsuale;
 - mod 6 – schema di articolazione dell'offerta tecnica;
 - mod 7 – offerta economica.

La **documentazione di gara è disponibile** sul sito internet: <http://www.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/home.htm>, da detta pagina selezionare "Gare di appalto aperte e ristrette" e da qui la pagina della gara.

I documenti di gara ufficiali, ulteriori ai bandi pubblicati sulla GUUE e sulla GURI, sono esclusivamente quelli messi a disposizione sul profilo di committente del Comune di Prato nella pagina web della presente gara.

2.2. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo f.foti@comune.prato.it (posta elettronica non certificata) oppure comune.prato@postacert.toscana.it (posta elettronica certificata), entro il **11/06/2018**. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Nel caso di invio dei quesiti a mezzo posta elettronica certificata, il messaggio deve essere inoltrato obbligatoriamente, a pena la non risposta, anche alla casella di posta elettronica non certificata

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, che abbiano valenza generale, verranno fornite entro il **12/06/2018**, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/home.htm> nella pagina della gara, scheda "Comunicazioni, quesiti e Chiarimenti".

Le imprese interessate a presentare offerta sono pertanto invitate a controllare eventuali pubblicazioni sul sito indicato.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici salvo che non siano meri rimandi a documentazione già pubblicata.

2.3. Comunicazioni

Durante il periodo della pubblicazione del bando di gara, le comunicazioni dirette ai potenziali concorrenti verranno effettuate mediante pubblicazione sul profilo di committente, nella pagina web della gara.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, nella dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa (mod. 3), l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto per il periodo di pubblicazione del bando di gara e nel comma 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni degli operatori economici verso la stazione appaltante si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC comune.prato@postacert.toscana.it anticipandole alla casella di posta elettronica non certificata f.foti@comune.prato.it e tutte le comunicazioni della stazione appaltante verso gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Nel caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec del concorrente, si farà riferimento a quello rilevabile dalla visura presso la CCIAA.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Art. 3. Oggetto dell'appalto, Importo e suddivisione in lotti

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché si tratta di un unico intervento in favore dei soggetti ammessi al contributo del Rei dall'area della marginalità a quella dell'inclusione e pur se si tratta di interventi singoli essi sono uno legati all'altro in un intervento unitario e coordinato sul soggetto.

L'appalto si compone delle seguenti prestazioni:

Figura Professionale	Ore annue	Inquadramento	Costo orario	P (principale) S (secondaria)	Costo annuo totale	Totale 18 mesi
Coordinatore	624	Cat E2	23,45	P	14.632,80	21.949,20
Assistenti Sociali	5.616	Cat D2	21,31	P	119.676,96	179.515,44
Educatori	3.744	Cat D1	19,11	P	71.547,84	107.321,76
Educatori	832	Cat D1	19,11	P	15.899,52	23.849,28
Animatore	2.340	Cat C1	17,29	P	40.458,60	60.687,90
Assistenti Sociali per gruppi	59	Cat D2	21,31	P	1.257,29	1.885,94
Educatori per gruppi	59	Cat C1	19,11	P	1.127,49	1.691,24
Addetto front office	4.368	Cat C1	17,29	P	75.522,72	113.284,08
Consulente mercato lavoro	312	Cat D2	21,31	P	6.648,72	9.973,08
Consulente accesso casa	312	Cat D2	21,31	P	6.648,72	9.973,08
Psicologo	468	Cat E2	23,45	P	10.974,60	16.461,90
Consulente legale	48	Cat E2	23,45	P	1.125,60	1.688,40
Mediatore	104	Cat C1	17,29	P	1.798,16	2.697,24
Spese del personale					367.319,02	550.978,54
Voucher di servizio e formativi				P	53.344,00	80.016,00
Tirocini				P	37.866,67	56.800,00
Acquisto materiali				S	4.120,00	6.180,00
Spese di gestione					16.958,03	25.437,02
Utile aziendale 4%					14.857,56	22.286,34
Costo complessivo del servizio					494.465,28	741.697,90
Iva					20.162,72	30.244,10
Costo complessivo del servizio + IVA					514.628,00	771.942,00

L'importo posto a base d'asta per diciotto mesi (**periodo presunto dal 1 Luglio 2018 al 31 dicembre 2019**) è pari a **euro 741.697,90 (settecentoquarantunmilaseicentonovantasette/90) IVA esclusa.**

Della predetta somma è soggetta a ribasso d'asta la somma di euro **604.881,90 (seicentoquattromilaottocentoottantuno/90)**

La somma di euro destinata a voucher e servizi formativi e tirocini pari a euro **136.816,00 (centotrentaseimilaottocentosedici/87)** non è soggetta a ribasso d'asta

L'ammontare complessivo dell'appalto sarà rideterminato in sede di redazione del contratto sulla base del prezzo offerto dall'aggiudicatario.

Il ribasso d'asta sarà destinato ad incrementare i servizi del presente appalto secondo i limiti di cui all'art.106 comma 2 lettera c del d.lgs. 50/2016 .

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 in quanto non ci sono rischi di interferenze.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 550.978,53 calcolati sulla base del costo è determinato sulla base del decreto Ministeriale del 02 Ottobre 2013 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e s.m.i.

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

L'appalto è finanziato con il primo Programma Operativo Nazionale dedicato interamente all'inclusione sociale (**PON Inclusione**), cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo destinato al potenziamento della rete dei servizi sociali e la loro collaborazione con i servizi per l'impiego e con gli altri attori territoriali (Asl, scuola, ecc.);

Art. 4. Durata dell'appalto, opzioni e rinnovi

4.1. Durata

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di mesi 18 (diciotto), decorrenti dalla data di con decorrenza dalla data di affidamento del servizio (presumibilmente il 1 Luglio 2018 e fino al 31.12.2019.

4.2. Opzioni e rinnovi

Solo ed esclusivamente nel caso in cui il progetto SIA PON sia prorogato e finanziato, il Comune qualora i risultati del servizio siano soddisfacenti e sia accertato il pubblico interesse, la convenienza al rinnovo del rapporto e siano verificate le compatibilità di bilancio, si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 35 e 63, comma 5 del d.lgs. 50/2016, di richiedere, il rinnovo per un periodo di durata uguale a quello per il quale il progetto SIA PON sia prorogato e finanziato a partire dalla scadenza del contratto iniziale per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, mediante richiesta da inviare all'aggiudicatario entro e non oltre 5 (cinque) giorni prima della scadenza del contratto.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi:

a) **si procederà al calcolo della revisione prezzi se e solo se si procederà al rinnovo del contratto ed esclusivamente al verificarsi di una predette due condizioni.**

- Trattandosi di appalto con prevalenza del costo della manodopera, allo scopo di assicurare la copertura dei costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi di quanto previsto dall'art. 950 comma 10 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50, l'aggiornamento dei prezzi verrà effettuato per le voci di costo relative al personale in caso di rinnovo del C.C.N.L. considerando unicamente le eventuali variazioni del costo del lavoro derivante dai nuovi valori minimi tabellari per ciascuna delle singole categorie in cui è inquadrato il personale dipendente.
- Per le altre voci di costo, la variazione dei prezzi avverrà sulla base della variazione percentuale media annua dell'indice ISTAT-FOI, con riferimento all'annualità precedente a condizione che si realizzino le condizioni di cui all'art. 1 comma 511 della legge L. 28/12/2015, n. 208 e s.m.i.

b) L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti del contratto di appalto, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi all'articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del d.lgs. 50/2016, purché il valore della modifica, nonché variante sia al di sotto di entrambi i valori di cui al comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo

c) Il ribasso d'asta sarà destinato ad incrementare i servizi del presente appalto secondo i limiti di cui all'art.106 comma 2 lettera c del d.lgs. 50/2016.

L'Amministrazione Comunale di riserva il diritto di procedere alla riduzione fino al 20% dell'importo di aggiudicazione, risultante dall'importo posto a base d'asta pari a 741.697,90 meno il ribasso d'asta nel caso in cui si procederà alla rimodulazione delle voci del progetto presentato e la stessa rimodulazione sia approvata dall'autorità di gestione.

Ai fini della determinazione del valore massimo dell'appalto, il valore dell'opzione di proroga è considerato pari ad 741.697,90, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze e gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze sono considerati pari ad € 0.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad 1.483.395,80 (unmilionequattrocentottantatrecentonovantacinque/80) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze Gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze sono stimati complessivamente in € 0.

Art. 5. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art 45 1° co. del Codice in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 3 e 12, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

- 2.1.1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative); b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili) dell'art.45 co.2 del Codice; le Cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali; le Associazioni o Fondazioni di Volontariato di cui al d.lgs. 03/07/2017, n. 117 "Codice del Terzo settore" regolarmente iscritte all'albo della regione in cui hanno sede legale alla data di scadenza del presente avviso, ove istituito, le Associazioni o Fondazioni di Promozione Sociale di cui al d.lgs. 03/07/2017, n. 117 "Codice del Terzo settore" regolarmente iscritte all'albo della regione in cui hanno sede legale alla data di scadenza del presente Avviso, ove istituito, gli Enti morali o Enti Religiosi di diritto privato;
- 2.1.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti); e) (consorzi ordinari di concorrenti); f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete); g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art.45 co.2 del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 comma 8, del Codice;
- 2.1.3. operatori economici stranieri alle condizioni di cui agli artt. 45 co. 1, 49 e 83 co. 3 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.

2.2. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazioni di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese di rete non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Con riferimento all'art. 48, comma 9 del Codice, è vietata l'associazione in partecipazione e qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto ai commi 17, 18, 19, 19bis e 19ter del medesimo articolo.

Coloro che intendono partecipare alla presente gara sono tenuti a prendere esatta conoscenza, oltre che degli atti e dei modelli di gara, anche delle circostanze particolari e generali che possono influire sulla determinazione dell'offerta.

Art. 6. Requisiti generali

a) Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Le specifiche dichiarazioni inerenti l'assenza dei motivi di esclusione, da rendere nella parte III del modello DGUE, sono riportate all'articolo 14 del presente disciplinare.

Ferma restando la possibilità di applicazione del primo periodo dell'art. 85, comma 5, del Codice, la Stazione appaltante, ai sensi del medesimo comma, richiederà all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, di presentare, prima dell'aggiudicazione, il DGUE aggiornato e le dichiarazioni complementari necessarie agli accertamenti di cui al paragrafo seguente. Tali dichiarazioni comprendono l'elenco aggiornato dei soggetti nei confronti dei quali debbono essere compiuti gli accertamenti, come indicato all'art. 14 del presente disciplinare.

Per l'accertamento dell'inesistenza delle cause di esclusione di cui al presente punto, la Stazione appaltante acquisirà i documenti di prova di cui all'art. 86, comma 2 del Codice, nonché l'informazione antimafia e le ulteriori certificazioni dovesse ritenere opportune.

Art. 7. Requisiti speciali e mezzi di prova

Ai sensi dell'articolo 85 del Codice, nonché in conformità al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo, il possesso dei requisiti di idoneità richiesti al concorrente per la partecipazione alla gara nella specifica forma prescelta, è attestato dallo stesso rispondendo "sì" alla domanda "Soddisfa i criteri di selezione richiesti:" della sezione a della parte IV del DGUE.

Ferma restando la possibilità di applicazione del primo periodo dell'art. 85, comma 5, del Codice, la Stazione appaltante, ai sensi del medesimo comma, richiederà all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, di presentare, prima dell'aggiudicazione, oltre al DGUE aggiornato come indicato al precedente articolo 6, i mezzi di prova di cui agli articoli 86 e 87 del Codice, specificati in corrispondenza di ogni requisito.

La documentazione richiesta dovrà essere inserita sul sistema AVCPass, oppure trasmessa via pec, o, infine, consegnata al protocollo dell'Ente in formato cartaceo, il tutto come indicato nella richiesta della Stazione Appaltante.

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1. Requisiti di idoneità

- a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

- b) Per le seguenti categorie di operatori economici: **associazioni di volontariato o di promozione sociale, cooperativa di servizi o cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali, imprese sociali iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore** .

Nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e ai sensi dell'articolo 101, comma 2 del di cui al d.lgs. 03/07/2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore", il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore deve intendersi soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione alla data di adozione dell'atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore, ovvero i registri delle associazioni di promozione sociale nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano e i registri delle organizzazioni di volontariato delle regioni e delle province autonome; per le fondazioni del terzo settore il requisito si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri deve perdurare nei confronti di tutti i soggetti gestori, la cancellazione dai citati registri (incluso il registro unico che sarà istituito ai sensi dell'art. 53 del codice del Terzo settore) comporta la risoluzione dal contratto.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria

A titolo di possesso dei **requisiti di capacità economica e finanziaria**, i concorrenti, ai sensi dell'art. 83 co. 4 del Codice devono:

- a) avere conseguito un **fatturato globale d'impresa minimo annuo** riferito agli ultimi tre esercizi (2015, 2016 e 2017) pari a euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00 I.V.A. esclusa. Per le imprese costituite da meno di tre anni o che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato medio devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto/ 36*mesi di attività);
- b) avere conseguito un **fatturato specifico minimo annuo** per servizi di prossimità, ovvero di animazione di comunità, ovvero di socializzazione al lavoro, di formazione, di orientamento, accompagnamento ed inserimento lavorativo, in favore di soggetti svantaggiati ed a rischio di esclusione sociale, riferito agli ultimi tre esercizi (2015- 2016 - 2017) pari ad almeno € 300.000,00 (euro trecentomila/00), I.V.A. esclusa. Per le imprese costituite da meno di tre anni o che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato medio devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto/ 36*mesi di attività);

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA

7.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale

A titolo di possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83 co.1 lett. c) del Codice, i concorrenti, ai sensi dell'art. 83 co. 6 del Codice devono aver gestito negli ultimi tre anni (2015–2016–2017) servizi di prossimità, ovvero di animazione di comunità, ovvero di socializzazione al lavoro, di formazione, di orientamento, accompagnamento ed inserimento lavorativo, in favore di soggetti svantaggiati ed a rischio di esclusione sociale per almeno 18 mesi anche non continuativi. Per le imprese costituite da meno di tre anni o che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito previsto si applica a tutte le società costituite da un periodo \geq 18 mesi. Le società costituite da periodo inferiore a 18 mesi devono avere un'esperienza di almeno quattro mesi continuativi.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

7.4 Verifica dei requisiti.

Per poter procedere all'aggiudicazione, la stazione appaltante richiederà pertanto al concorrente nei cui confronti è stata formulata la proposta di aggiudicazione, di presentare un elenco dei servizi fatti valere per dimostrare il possesso del requisito, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Per i servizi fatti effettuati a favore di committenti privati, dovranno essere allegate all'elenco le copie delle fatture o gli originali o copie autentiche dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Per i servizi effettuati a favore di committenti pubblici l'accertamento dell'esecuzione del servizio avverrà d'ufficio sulla base dei dati contenuti nell'elenco presentato.

7.5. Raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Le cause di esclusione di cui all'**articolo 6, lett. a)** non devono ricorrere nei confronti di:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o partecipanti al GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **comma 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o partecipanti al GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo alle iscrizioni di cui al precedente punto **comma 7.1 lett. b)** deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE nel caso in cui esse assumano la veste giuridica di associazione di volontariato o di promozione sociale o di cooperativa sociale.;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Nel caso in cui assumano la veste giuridica di associazione di volontariato o di promozione sociale o di cooperativa sociale.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **7.2 lett. a)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al **7.2 lett. b)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Il requisito di cui al precedente **punto 7.3** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

7.6. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Le cause di esclusione di cui all'**articolo 6, lett. a)** non devono ricorrere nei confronti del consorzio né dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **comma 7.1. lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

c) Nel caso in cui assumano la veste giuridica di associazione di volontariato o di promozione sociale o di cooperativa sociale. Il requisito relativo alle iscrizioni di cui al precedente punto **comma 7.1 lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici nel caso in cui esse assumano la veste giuridica di associazione di volontariato o di promozione sociale o di cooperativa sociale;

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Ove il consorzio abbia designato un consorzio esecutore per il quale sussistono motivi di esclusione non potrà avvalersene con la conseguenza che, ove si sia qualificato attraverso i requisiti del consorzio, risulterà esso stesso carente dei requisiti di qualificazione e quindi verrà escluso dalla gara. Ove il consorzio esecutore sia incorso nelle fattispecie di dichiarazioni mendaci opera l'esclusione anche per il consorzio che lo ha designato.

I requisiti necessari per la partecipazione alla gara devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e devono permanere per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento nonché, per l'aggiudicatario, fino alla stipula del contratto così come per tutto il periodo di svolgimento dell'appalto.

Art. 8. Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva.

Fermo restando che non è avvalibile il possesso dei requisiti di ordine generale di cui alla lettera **a)** dell'art. 6 del presente disciplinare, sono avvalibili:

- il requisito di cui alla lettera **a)** del comma 7.2. (fatturato globale d'impresa minimo annuo)
- il requisito di cui alla lettera **b)** del comma 7.2. (fatturato specifico minimo annuo)
- il requisito di cui al punto 7.3. (aver gestito negli ultimi 3 anni 2015 – 2016 - 2017 servizi di prossimità, ovvero di animazione di comunità, ovvero di socializzazione al lavoro, di formazione, di orientamento, accompagnamento ed inserimento lavorativo, in favore di soggetti svantaggiati ed a rischio di esclusione sociale per almeno 18 mesi anche non continuativi non è avvalibile:
- il requisito di cui alla lettera **a)** del comma 7.1. (Iscrizione nel registro delle Imprese o al REA presso la Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura).
- il requisito di cui alla lettera **b)** del comma 7.1. (Iscrizione nei registri di volontariato o di promozione sociale, cooperative di servizi o cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali o imprese sociali)

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti salvo il fatto in cui le stesse facciano parte dello stesso raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese oppure che l'ausiliaria sia il consorzio individuato quale esecutore dell'appalto dal consorzio ausiliato.

Non è ammesso che una impresa funga da ausiliaria esterna al raggruppamento per un concorrente e partecipi alla gara in proprio o nell'ambito di un altro raggruppamento.

Non sono soggetti ad avvalimento i requisiti che, a norma di quanto indicato nel prosieguo del disciplinare di gara, consentono la riduzione della garanzia provvisoria.

L'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati e nel rispetto del limite massimo stabilito per il subappalto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l'ausiliario qualora per quest'ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di

selezione, purché l'ausiliario non sia incorso nelle fattispecie di dichiarazioni mendaci di cui all'art. 89, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, possono partecipare alla gara su autorizzazione del giudice delegato; se ciò è disposto dall'ANAC devono avvalersi di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

In caso di necessità di ricorso all'avvalimento a causa di procedura concorsuale il concorrente può ricorrere ad una sola impresa ausiliaria, che non può partecipare in altra forma alla gara, salvo che partecipi al medesimo raggruppamento dell'ausiliata e che sia in possesso dei requisiti per svolgere il ruolo di concorrente e di ausiliaria.

Le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti per la partecipazione delle imprese ammesse al concordato con continuità aziendale si applicano anche alle imprese in fallimento autorizzate alla partecipazione alla gara.

Art. 9 Subappalto

Il concorrente indica all'atto dell'offerta (specificamente nella parte II, sez. D del DGUE) le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Il concorrente è tenuto ad indicare in sede di offerta tre subappaltatori.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

L'omessa dichiarazione della terna non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, l'impossibilità di ricorrere al subappalto.

Ai fini del subappalto, le attività del servizio in appalto sono considerate omogenee, pertanto, per dichiarare l'intenzione di ricorrere al subappalto, basta rispondere "sì" alla domanda "*L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?*" della parte II, sez. D del DGUE.

La dichiarazione di subappalto e l'indicazione della terna dei subappaltatori è richiesta, ai fini della possibilità di utilizzo del subappalto, per ogni coppia di lotti cui si intende partecipare.

I subappaltatori devono possedere i requisiti di ordine generale di cui alla lettera **a)** dell'articolo 6 e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE compilando anche la parte III.

Resta ferma la necessità, al momento della concessione del subappalto, del rispetto delle condizioni di esecuzione e del possesso dei requisiti di cui alla lettera **b)** del comma 7.1.

La mancanza di indicazione della terna dei subappaltatori, l'evidenza dalla documentazione prodotta in gara della carenza di requisiti dei subappaltatori o l'evidenza dell'impossibilità di utilizzare il subappaltatore poiché lo stesso ha partecipato alla gara come concorrente, determinano l'attivazione del soccorso istruttorio ai fini della sostituzione del/dei subappaltatori la cui posizione sia rilevata irregolare.

Il mancato possesso dei requisiti richiesti, in capo ai subappaltatori indicati nella terna, comporta l'**esclusione** del concorrente dalla gara se il fatto si accompagna a dichiarazione mendace e quindi se l'accertamento avviene ai sensi dell'art. 85 del Codice.

I subappaltatori possono inoltre essere sostituiti se la perdita dei requisiti avviene dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

In caso di mancata sostituzione dei subappaltatori non in regola, la possibilità di utilizzare il subappalto si riduce nei confronti dei subappaltatori in possesso dei prescritti requisiti.

In luogo della sostituzione dei subappaltatori può essere ridotto il numero degli stessi, salvo che quando il loro numero si riduca a zero, l'ammissione alla gara è subordinata alla formale rinuncia ad avvalersi del subappalto.

La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Non sarà autorizzato il subappalto nei confronti di un soggetto che ha presentato offerta per il medesimo lotto nella presente gara, ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del Codice

Art. 10. Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2%, arrotondato all'unità inferiore, del prezzo base dell'appalto, inclusi gli oneri per la sicurezza di importo pari ad € 14.833,96 (quattordicimilaottocentotrentatre/96), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria Comunale, Banca Intesa San Paolo, Codice IBAN IT72T0306921531100000046012. In tal caso la ricevuta del versamento dovrà essere allegata in copia alla documentazione amministrativa di gara.
- c. mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per ... giorni *[almeno 180 gg. - ovvero altro termine, in relazione alla durata prevista per la validità dell'offerta come indicata al successivo paragrafo **Errore. Il segnalibro non è definito.**]* dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- in copia, per le fideiussioni sottoscritte con firma digitale, a condizione che siano forniti i mezzi per verificare l'autenticità della fideiussione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Art. 11. Pagamento del contributo a favore dell'ANAC

I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari a € 140,00, (euro centoquaranta/00) – CIG: CUPC31E17000410006 scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'A.N.AC. n. **Delibera numero 1300 del 20 dicembre 2017** (disponibili all'indirizzo: http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/home/_riscossioni)

L'operatore economico per dimostrare l'avvenuto pagamento dovrà allegare all'offerta:

- a) in caso di pagamento diretto online mediante carta di credito dei circuiti Visa, Visa Electron (con la gestione del protocollo "certified by"), MasterCard (con la gestione del protocollo "secure code"), Diners, American Express, **la ricevuta di pagamento** inviata dal Servizio di riscossione all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione; oppure
- b) in caso di pagamento in contanti, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, presentando il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, **lo scontrino originale** (recante il proprio codice fiscale e il CIG della procedura) rilasciato dai punti vendita abilitati.
- c) Per i soli **operatori economici esteri**, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 000004806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. In tal caso a riprova dell'avvenuto

pagamento, l'operatore economico estero dovrà allegare **la ricevuta del bonifico effettuato**.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83 co. 9, del Codice, nei termini di cui al paragrafo 6.7 del presente disciplinare, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

Art. 12. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara

Il plico contenente l'offerta e la documentazione di gara, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano all'ufficio protocollo della stazione appaltante, sito in Prato, Piazza del Pesce n. 9. Detto Ufficio osserva i seguenti orari di apertura:

lunedì e giovedì ore 09:00 – 17:00

martedì, mercoledì e venerdì ore 09:00 – 13:00.

Sabato e festivi chiuso.

Il plico deve pervenire **entro le ore 17.00. del giorno 18/06/2018, esclusivamente all'indirizzo Comune di Prato, Ufficio Protocollo Generale, piazza del Pesce n. 9 – 59100 Prato.**

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [*denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni*] e riportare la dicitura:

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi per la promozione e la realizzazione di servizi di prossimità e di animazione territoriale – competenza Servizio P.L. - Non aprire

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

"A - Documentazione amministrativa"

"B - Offerta tecnica"

"C - Offerta economica"

La mancata sigillatura delle buste "A", "B" e "C" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali integrazioni e/o sostituzioni alla documentazione contenuta nel plico già presentato.

Quanto alle buste "B" e "C" si accetta solo l'integrale sostituzione della busta; quanto invece alla documentazione amministrativa si accetta anche l'integrazione documentale e/o la sostituzione di parte di essa purché sia chiaramente indicato quali documenti debbono essere tenuti per validi ai fini dell'ammissione alla gara.

L'aggiunta, l'eliminazione o la sostituzione, prima della scadenza per la presentazione delle offerte, di un componente di un operatore economico concorrente di natura plurisoggettiva comporta, a pena di esclusione, la ripresentazione delle offerte tecnica ed economica.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Ove sia prevista la firma congiunta di più legali rappresentanti, le firme sulle dichiarazioni di impegno (domanda di partecipazione o dichiarazione dell'impresa ausiliaria) e sulle offerte tecnica ed economica, dovranno essere apposte dai legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa.

Le dichiarazioni richieste potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dei concorrenti come indicato al precedente articolo 2.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Il procuratore allega copia conforme all'originale della relativa procura

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B (B1, B2, B3 o B4), **è causa di esclusione**.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara. L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Art. 13. Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- a) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- b) l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- c) la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- d) la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- e) la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 14. Contenuto della Busta "A" – Documentazione amministrativa

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

14.1. Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il modello 1 messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara, e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzziata).

In caso di partecipazione in aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente indica la tipologia di tale aggregazione (con organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, con organo comune con potere di rappresentanza, ma senza soggettività giuridica, senza soggettività giuridica e senza organo comune o con organo comune privo di potere di rappresentanza)

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente deve allegare:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura”].

La dichiarazione della sussistenza dei poteri rappresentativi è già compresa nel modello 1 concernente la domanda di partecipazione alla gara.

14.2. Documento di Gara Unico Europeo

■ Il concorrente compila il DGUE redatto secondo il modello approvato con il Regolamento della Commissione Europea del 5/1/2016.

Il DGUE è il documento di gara unico europeo approvato con Regolamento della Commissione Europea del 5/1/2016 che va compilato secondo le istruzioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 6/1/2016, che sono messe a disposizione dei concorrenti sul profilo di committente, e secondo quanto indicato nel presente disciplinare di gara, anche a seguito del Comunicato del Presidente dell'ANAC del

8/11/2017, depositato in segreteria del Consiglio in data 14/11/2017 e pubblicato il 20/11/2017.

L'operatore economico tenuto alla presentazione del DGUE, può presentare, in luogo del DGUE, una dichiarazione sostitutiva che ne riporti il contenuto, dichiarazione da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.

Il DGUE deve essere presentato da:

- tutti i concorrenti che partecipano alla gara come soggetto singolo, intendendosi come tali quelli previsti dall'art. 45 comma 2 lett. a), b), e c) del Codice e quelli previsti dall'art. 45 comma 1 del Codice che non hanno natura plurisoggettiva, tutti se non partecipano nell'ambito di altre tipologie di operatori economici;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) del Codice;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del Codice;
- i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del Codice se già costituiti;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice che partecipano alla presente gara;
- l'organo comune delle reti di imprese di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice con soggettività giuridica;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. g) del Codice;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 1 del Codice e dai soggetti medesimi se in possesso di propria soggettività giuridica;
- le imprese ausiliarie a qualsiasi titolo, secondo quanto indicato in corrispondenza delle istruzioni per la compilazione della sezione C della parte II del DGUE;
- i consorziati indicati quali esecutori dai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice;
- le imprese indicate come subappaltatori, secondo quanto indicato in corrispondenza delle istruzioni per la compilazione della sezione D della parte II del DGUE;

La compilazione del DGUE, ferma restando la produzione in formato cartaceo come di seguito precisato, può avvenire attraverso il sito <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/esp/>, importando il file XML predisposto dalla Stazione appaltante e messo a disposizione dei concorrenti, oppure utilizzando il modello 4, parimenti messo a disposizione dei concorrenti come indicato al precedente comma 2.1.

In merito alle informazioni da fornire tramite DGUE si precisa che:

- nella parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore:
 - i campi sono precompilati dalla stazione appaltante;
- nella parte II: Informazioni sull'operatore economico:
 - nella sezione A: informazioni sull'operatore economico:
 - vanno inseriti i dati identificativi dell'operatore economico;
 - va specificato se l'operatore economico è una microimpresa oppure una piccola o media impresa;
 - non importa rispondere alle domande sull'appalto riservato e sull'iscrizione in un elenco ufficiale di operatori economici riconosciuti poiché non pertinenti all'appalto;
 - vanno fornite le risposte sulla forma di partecipazione tenendo presente che l'operatore economico partecipa insieme ad altri se fa parte di un operatore economico di natura plurisoggettiva. Non significa partecipare insieme ad altri essere un consorzio che indica consorziati esecutori o utilizzare l'avvalimento.
 - vanno indicati i lotti per i quali si partecipa nella forma corrispondente a quella indicata nel DGUE.

Nella sezione B: informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico:

Occorre inserire i dati di tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, meglio precisati nel prosieguo del presente articolo.

I dati degli eventuali altri soggetti ulteriori al legale rappresentante che firma il DGUE possono essere indicati duplicando la sezione B della parte II con la funzione presente sul sito o sul modello 4;

Laddove il concorrente dichiara al punto 7 del modello 2 che i dati identificativi dei soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del Codice possono essere ricavati da una banca dati ufficiale o pubblico Registro, fornendone gli estremi, basta inserire i dati di del legale rappresentante che sottoscrive il DGUE.

Si tenga presente quanto più avanti indicato circa il fatto che colui che sottoscrive il DGUE rende le dichiarazioni inerenti i motivi di esclusione anche per tutti i soggetti che rivestono o hanno rivestito cariche rilevanti al fine della sussistenza di tali motivi di esclusione, salvo che essi presentino personalmente le corrispondenti dichiarazioni.

- basta inserire i dati del legale rappresentante che rende la dichiarazione. I dati degli eventuali altri rappresentanti possono comunque essere indicati duplicando la sezione B della parte II con la funzione presente sul sito o sul modello 4.

Si tenga presente quanto più avanti indicato circa il fatto che colui che sottoscrive il DGUE rende le dichiarazioni inerenti i motivi di esclusione anche per tutti i soggetti che rivestono o hanno rivestito cariche rilevanti al fine della sussistenza di tali motivi di esclusione, salvo che essi presentino personalmente le

corrispondenti dichiarazioni.

nella sezione C: informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti:

- il DGUE elettronico, in caso di risposta affermativa, presenta il campo "Consortium Name" che non importa compilare;
- va risposto "sì" se i requisiti richiesti per la partecipazione, nella forma prescelta, non sono posseduti in proprio dal concorrente e quindi se lo stesso utilizza l'avvalimento, anche limitatamente all'ipotesi connessa alla presenza di procedure concorsuali;
- va inoltre risposto "sì" se i requisiti richiesti per la partecipazione, nella forma prescelta, non sono posseduti in proprio dal concorrente e quindi se lo stesso utilizza il subappalto qualificante.
- Coloro che presentano il DGUE, ma non sono concorrenti bensì consorziati esecutori, ausiliari oppure subappaltatori non devono rispondere alla domanda;

Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

- a) DGUE, a firma dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI (come previsto dal presente comma);
- b) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante:
 - a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;oppure
 - a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata, secondo l'offerta da essa presentata, nel caso in cui questa, nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;
- c) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata, salva la partecipazione nell'ambito dello stesso raggruppamento, consorzio ordinario o rete di imprese del concorrente ausiliato o quale consorziato indicato quale esecutore dal concorrente ausiliato;
- d) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- e) PASSOE dell'ausiliaria;
- f) In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list":
 - dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010)Oppure
 - dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero

- nella sezione D: informazioni sui subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento:
- poiché, ai fini del subappalto, le attività del servizio in appalto sono considerate omogenee, il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, per dichiarare l'intenzione di ricorrere al subappalto, deve rispondere "sì" alla domanda "L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?". La percentuale di subappalto si considera quella massima di legge.

In caso di intenzione di ricorrere al subappalto, il concorrente, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, fornisce la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) ■ DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, e alla parte VI (come previsto al presente comma 15.2);
- 2) ■ PASSOE del subappaltatore (come previsto al n. 17 del comma 15.3.2).

N.B. si fa presente che non è richiesta la compilazione della parte IV del DGUE da parte del subappaltatore, ma l'autorizzazione al subappalto non verrà concessa nel caso in cui il subappaltatore, al momento della richiesta di subappalto, non sia in possesso dei requisiti ad esso richiesti al precedente articolo 9.

- nella parte III: motivi di esclusione

Il concorrente dichiara, nelle sezioni A-B-C-D, di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 6 del presente disciplinare e più precisamente:

nella sezione A: Motivi legati a condanne penali:

- la dichiarazione inerente la Partecipazione a un'organizzazione criminale si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. a) del Codice;
- la dichiarazione inerente la Corruzione si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. b) del Codice;
- la dichiarazione inerente la Frode si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. c) del Codice;
- la dichiarazione inerente i Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. d) del Codice;
- la dichiarazione inerente il Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. e) del Codice;
- la dichiarazione inerente il Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. f) del Codice;

Si precisa che il modello elettronico riporta sei domande per ciascuna delle fattispecie di esclusione previste dal Codice, mentre il modello cartaceo riporta una sola domanda e, in caso di risposta affermativa, va specificata la fattispecie a cui si riferisce la condanna.

nella sezione B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali:

- la dichiarazione inerente il Pagamento di imposte si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 4 del Codice;
- la dichiarazione inerente il Pagamento di contributi previdenziali si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 4 del Codice;
- Si noti la differenza fra come sono poste le domande sul modello elettronico di DGUE e sul modello cartaceo poiché l'assenza di motivi di esclusione si attesta rispondendo "sì" sul modello cartaceo e "no" sul modello elettronico.

nella sezione C: Motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali:

- la dichiarazione inerente la violazione di obblighi in materia di diritto ambientale si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. a) del Codice;
- la dichiarazione inerente la violazione di obblighi in materia di diritto sociale si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. a) del Codice;
- la dichiarazione inerente la violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. a) del Codice;
- la dichiarazione inerente il fallimento si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del Codice;
- la dichiarazione inerente l'insolvenza si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del Codice;
- la dichiarazione inerente il concordato preventivo con i creditori si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del Codice;
- la dichiarazione inerente la situazione analoga al fallimento ai sensi della normativa nazionale si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del Codice;
- la dichiarazione inerente l'amministrazione controllata si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del Codice;
- la dichiarazione inerente la cessazione di attività si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del Codice;
- la dichiarazione inerente gli accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. m) del Codice;
- la dichiarazione inerente i gravi illeciti professionali si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del Codice;
- la dichiarazione inerente il conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. d) del Codice;
- la dichiarazione inerente la partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. e) del Codice ed al motivo di esclusione di cui all'art. 24 comma 7 del del Codice;
- la dichiarazione inerente la cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del Codice;
- la dichiarazione inerente le false dichiarazioni, omessa informazione, incapacità di fornire i documenti e ottenimento di informazioni confidenziali in merito alla procedura in questione si riferisce ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c), lett. f-bis) e lett f-ter) del Codice;

Si precisa che la domanda inerente le false dichiarazioni è diversa sul modello elettronico di DGUE rispetto al modello cartaceo poiché l'assenza di motivi di esclusione si attesta rispondendo "sì" sul modello cartaceo e "no" sul modello elettronico.

nella sezione D: Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale con la dichiarazione sull'applicazione dei motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale concerne i seguenti motivi di esclusione:

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (Art. 80, comma 1 lett. g) del Codice);
- le false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile (Art. 80, comma 1 lett. b - bis) del Codice);
- sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Art. 80, comma 2 del Codice);
- l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Art. 80, comma 5 lett. f) del Codice);
- l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Art. 80, comma 5 lett. g) del Codice);
- l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (Art. 80, comma 5 lett. h) del Codice);
- l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito (Art. 80, comma 5 lett. i) del Codice);
- l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio (Art. 80, comma 5 lett. l) del Codice);
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;
- avere sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 senza essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78) oppure senza aver presentato la domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. Nel caso in cui l'operatore economico, pur avendo sede, residenza o domicilio nei paesi di cui sopra, sia in possesso della suddetta autorizzazione, è stato predisposto il punto 9a del modello 2, per rendere detta dichiarazione. Nel caso in cui il concorrente partecipi avendo presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. è stato predisposto il punto 9b del modello 2, per rendere la dichiarazione di aver presentato la domanda che deve essere allegata fra la documentazione amministrativa di gara.

Si precisa che la domanda "si applicano motivi di esclusione" si riferisce all'operatore economico e non alla gara.

nella parte IV: Criteri di selezione:

per l'ammissione alla gara è sufficiente rispondere "sì" alla domanda della sezione "α" nella quale è richiesto se il concorrente soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti.

A tal proposito si precisa che con tale dichiarazione si conferma il possesso dei requisiti di selezione previsti per l'ammissione alla presente procedura al precedente articolo 7, secondo la modalità di partecipazione prescelta.

Nel DGUE non importa compilare le sezioni A, B, C e D della parte IV (nel modello on line la compilazione è inibita).

Le imprese ausiliarie devono rispondere “sì” alla domanda della sezione “α” nella quale è richiesto se il concorrente soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti, poiché essa si riferisce ai requisiti che essi stessi sono tenuti a possedere in funzione del loro ruolo.

Le imprese subappaltatrici non importa rispondano alla domanda della sezione “α” poiché per il loro ruolo viene richiesto solo il possesso dei requisiti di ordine generale attestati nella parte III.

nella parte V: Riduzione del numero di candidati:

non si deve rispondere alle domande poiché non attinenti all'appalto.

nella parte VI: Dichiarazioni finali:

il DGUE cartaceo è precompilato; il DGUE elettronico non può essere compilato salvo che nei campi data e luogo.

Qualora la procedura on line per la redazione del DGUE non consenta di aggiungere delle dichiarazioni necessarie (ad esempio duplicare la dichiarazione di una condanna per due soggetti diversi o inserire due condanne per il medesimo soggetto, o aggiungere ulteriori rappresentanti del concorrente) il concorrente medesimo può redigere separatamente le dichiarazioni da rendere e allegarle al DGUE come parte integrante.

Il DGUE, una volta compilato in formato elettronico o mediante il modello 4, può essere stampato per essere prodotto fra la documentazione di gara.

Come precisato dal Comunicato del Presidente dell'ANAC dell'8/11/2017, depositato in segreteria del Consiglio in data 14/11/2017 e pubblicato il 20/11/2017, il possesso dei requisiti dell'operatore economico deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente mediante l'utilizzo del modello DGUE.

La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del Codice che vanno indicati nel DGUE o per i quali va indicata nel modello 2 la banca dati o il pubblico registro ove ricavarne i dati identificativi.

A tal fine si precisa che:

le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui ai comma 1 e 2 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite ai soggetti individuati dall'art. 80 comma 3 del codice e precisamente:

- al titolare e al direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; al socio e al direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; ai soci accomandatari e al direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice.
- Nel caso in cui si tratti di altro tipo di società o consorzio, le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui al comma 1 e 2 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, ai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, al direttore tecnico, al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
- Ai soggetti cessati dalle predette cariche nell'anno antecedente la pubblicazione del bando.

Facendo riferimento ai sistemi di amministrazione e controllo delle società di capitali disciplinati dal codice civile a seguito della riforma introdotta dal D.lgs. n. 6/2003 e precisamente:

- a) sistema cd. “tradizionale” (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. c.c.), articolato su un “consiglio di amministrazione” e su un “collegio sindacale”;
- b) sistema cd. “dualistico”(disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. c.c.) articolato sul “consiglio di gestione” e sul “consiglio di sorveglianza”;
- c) sistema cd. “monistico” fondato sulla presenza di un “consiglio di amministrazione” e di un “comitato per il controllo sulla gestione” costituito al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, co. 1, c.c.).

Per quanto riguarda i soggetti che rivestono cariche connesse al sistema di amministrazione del concorrente, le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui ai comma 1 e 2 dell'art. 80 del Codice devono pertanto essere riferite:

- ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
- ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
- ai membri del consiglio di gestione, ivi compresi gli institori e i procuratori generali, e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico.
- Inoltre, le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui ai comma 1 e 2 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite:
- ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di

poteri di rappresentanza (come, ad esempio i procuratori con poteri ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti) di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati).

In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 1 e 2, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

Si ricorda che:

- a) si intendono cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara anche i soggetti che, in tale periodo, abbiano rivestito le cariche rilevanti ai fini della dimostrazione dell'assenza di motivi di esclusione in società o imprese che sono state conferite, incorporate, fuse, o che hanno ceduto l'azienda o un ramo d'azienda all'impresa per la quale viene resa la dichiarazione;
- b) ai fini della dimostrazione dell'assenza di motivi di esclusione, si considera come data di pubblicazione del bando, la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- c) circa i soci di maggioranza nelle società con meno di quattro soci, si intendono tali coloro che detengono quote sociali in misura pari almeno al 50%, quindi nel caso di presenza di due soci persone fisiche con quota sociale del 50% entrambi sono considerati soci di maggioranza.

Le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui al comma 4 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite all'operatore economico.

Le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui al comma 5 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite all'operatore economico e, laddove facciano riferimento a situazioni personali, a tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, precedentemente individuati per i motivi di esclusione di cui all'art. 80 comma 1 e 2 del Codice.

Per la valutazione di tali situazioni si fa riferimento, salvo il permanere della validità di provvedimento ostativi, ad un periodo temporale di 5 anni per le cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1 del Codice e di 3 anni, decorrenti dalla data del loro accertamento definitivo, per le cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 4 e 5 del Codice e si terrà conto del nesso fra la situazione personale rilevata e l'attività dell'operatore economico.

Il DGUE deve pertanto essere firmato, ai sensi del DPR 445/2000, dal legale rappresentante dell'operatore economico i cui dati sono stati indicati nella parte II sez. B del DGUE e al DGUE deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.

L'indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 sarà richiesta soltanto al momento della verifica delle dichiarazioni rese.

Nel solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

In riferimento a quanto contenuto nel sopra citato Comunicato del Presidente dell'ANAC dell'8/11/2017, depositato in segreteria del Consiglio in data 14/11/2017 e pubblicato il 20/11/2017, poiché resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso dei requisiti in esame, si richiama l'opportunità dell'adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere. A tal fine, potrebbe provvedersi alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, imponendo agli stessi l'onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione.

L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell'art. 80 del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 del medesimo articolo, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. La documentazione a comprova che il concorrente intende produrre va allegata al DGUE.

N.B.: qualora i concorrenti, nonostante le indicazioni del presente disciplinare di gara, intendano utilizzare il modello di DGUE predisposto dal MIT, di cui alle linee guida pubblicate sulla GU – Serie generale - n. 174 del 27 luglio 2016, devono tenere presente che tale modello non contempla, poiché emesso prima del decreto correttivo al Codice degli appalti, le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 80 del Codice ed alle lettere f-bis) ed f-ter) del comma 5 dell'art. 80 del Codice. I concorrenti sono pertanto tenuti a renderle a parte pena l'assoggettamento a soccorso istruttorio.

14.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

14.3.1. Dichiarazioni integrative

Le dichiarazioni integrative da rendere sono preferibilmente redatte secondo il modello 2, quale dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa, messo a disposizione dei concorrenti.

Detta dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa deve essere sottoscritta, ai sensi degli artt. 45 e 47 D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante dell'impresa ed avere allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore; la stessa deve essere presentata:

- da tutti i concorrenti che partecipano alla gara come soggetto singolo, intendendosi come tali quelli previsti dall'art. 45 comma 2 lett. a), b) e c) del D.lgs. 50/2016 e quelli previsti dall'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che non hanno natura plurisoggettiva, tutti se non partecipano nell'ambito di altre tipologie di operatori economici;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) del D.lgs. 50/2016;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016;
- dai soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016 se già costituiti;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs. 50/2016 che partecipano alla presente gara;
- dall'organo comune delle reti di imprese di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs. 50/2016 con soggettività giuridica;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. g) del D.lgs. 50/2016;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e dai soggetti medesimi se in possesso di propria soggettività giuridica;
- dalle imprese ausiliarie a qualsiasi titolo;
- dai consorziati indicati quali esecutori dai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016;
- dalle imprese indicate quali subappaltatori.

In ogni caso, anche qualora non si utilizzi il modello 2 predisposto dalla stazione appaltante, devono essere rese e sottoscritte nella medesima forma sopra indicata, le dichiarazioni mediante le quali l'operatore economico:

- a) (se è stato utilizzato il DGUE approvato dal MIT e fino all'aggiornamento del medesimo DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;(la dichiarazione è inserita al n. 5 nel modello 2)
- b) indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui possono essere ricavati i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta; (la dichiarazione è inserita al n. 6 nel modello 2 e deve essere resa qualora i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice non siano stati indicati nel DGUE o in altra dichiarazione allegata al DGUE A tal fine è necessario che la banca dati o registro contenga l'indicazione di tutti i predetti soggetti, come esplicitati nel presente disciplinare di gara al comma 14.2 dove si tratta del DGUE.)
- c) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;(la dichiarazione è inserita al n. 11 nel modello 2 e non importa sia resa dagli operatori economici che, pur presentando il modello 2, non sono tenuti a sottoscrivere l'offerta a norma del presente disciplinare.)
- d) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara; (la dichiarazione è inserita al n. 12 nel modello 2)
- e) dichiara di aver preso visione del Codice deontologico degli appalti comunali, approvato dalla Giunta Comunale di Prato con deliberazione n. 726/2005, e di accettare integralmente le disposizioni in esso contenute; (la dichiarazione è inserita al n. 13 nel modello 2)

f) **(solo per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list")** dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero; (la dichiarazione è inserita al n. 9a o 9b nel modello 2)

g) **(solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)** si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; (la dichiarazione è inserita al n. 14 nel modello 2) indica i seguenti dati:

Il concorrente deve sempre dichiarare: forma giuridica; sede legale; domicilio fiscale; sedi, residenze o domicili nei paesi inseriti nelle c.d. black List; codice fiscale; partita IVA; dati di iscrizione al registro delle imprese, al REA o ai corrispondenti registri dello stato di appartenenza; recapito telefonico; ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice, indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica; le informazioni sulla necessità di firma congiunta; (Non è richiesta la presentazione della dichiarazione per i dati che risultano dal DGUE) (la dichiarazione è inserita ai nn. 1, 2 e 3 nel modello 2)

Il concorrente, qualora previsto come obbligo dal CCNL di riferimento, assume prioritariamente il personale alle dipendenze del soggetto gestore uscente impiegato nel servizio, ove gli interessati ne confermino la volontà e sempreché in possesso dei requisiti richiesti dai capitolati. In ogni caso, per le nuove assunzioni, nel rispetto dell'organizzazione aziendale e della libertà d'impresa, il Fornitore si impegna ad avvalersi prioritariamente del personale dell'appaltatore uscente.

Il concorrente, entro 30 giorni dall'inappellabilità dell'aggiudicazione, deve garantire l'apertura – se non già presente - di almeno una sede organizzativa all'interno dell'Area Pratese (territorio della Provincia di Prato).

Il concorrente deve rilasciare l'autorizzazione qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

(oppure)

Dichiarare che non autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

Il concorrente deve sempre attestare di:

- essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo; (la dichiarazione è inserita al n. 15 nel modello 2)
- il possesso del requisito previsto dall'art. 93, comma 7 del Codice che ha consentito la riduzione della garanzia provvisoria e allega copia conforme della relativa documentazione come indicato al comma 14.3.2; (dichiarazione da rendere da parte dei concorrenti, e degli ausiliari se è stata presentata la garanzia provvisoria in misura ridotta ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice) (la dichiarazione è inserita al n. 10 nel modello 2)

Per gli operatori economici in fallimento autorizzati all'esercizio provvisorio o ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio o il legale rappresentante dell'impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. b), e dell'art. 110, comma 3 del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale, specifica se l'ANAC ha disposto di avvalersi di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto; nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese o che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare; (la dichiarazione è inserita al n. 4 nel modello 2)

14.3.2. Documenti a corredo

Fra la documentazione amministrativa di gara devono inoltre essere allegati:

- a) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo a: il concorrente, qualunque sia il ruolo che ricopre; l'ausiliaria a qualsiasi titolo; il subappaltatore indicato nella/e terna/e, il consorzio esecutore.

Ai soli fini della creazione del PassOE, il subappaltatore indicato dal partecipante deve generare la propria componente AVCpass classificandosi come "Mandante in RTI". Il partecipante genererà il PassOE con il ruolo di "Mandatario in RTI" (vedi Faq n. 16 ANAC su Creazione Pass Operatore Economico).

- b) documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice a rilasciare la garanzia definitiva
Per le caratteristiche della garanzia provvisoria e dell'impegno del fideiussore vedi il precedente art. 10.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

- copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC di € 140,00 (centoquaranta/00). Si veda in proposito il precedente articolo 11 per le modalità di pagamento (il codice CIG è indicato nell'oggetto del presente disciplinare).

Per gli operatori economici che, pur avendo sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", partecipano avendo presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010:

- copia dell'istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 inviata al Ministero

Per i concorrenti, compresi i membri delle reti di imprese che partecipano alla presente procedura, per cui ricorre il caso di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (ammissione al concordato con continuità aziendale):

- una **relazione di un professionista** in possesso dei requisiti di cui all'art 67 lett. d) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Per i concorrenti che intendono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di cui al punto 7.2 lettera a) e b) e punto 7.3 ricorrendo all'istituto dell'avvalimento, così come disciplinato dall'art. 89 del Codice:

- **dichiarazione dell'impresa ausiliaria**, redatta secondo il Modello 5 disponibile fra i modelli di gara sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa ausiliaria, alla quale dovrà essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore contenente:
 - ✓ dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - ✓ dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice con la quale l'impresa ausiliaria attesta che non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata, salva la partecipazione nell'ambito dello stesso raggruppamento, consorzio ordinario o rete di imprese del concorrente ausiliato o quale consorziato indicato quale esecutore dal concorrente ausiliato.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la dichiarazione dell'impresa ausiliaria dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.

Per i concorrenti che devono, per disposizione dell'ANAC, ricorrere all'avvalimento a causa della sussistenza di procedure concorsuali:

dichiarazione dell'impresa ausiliaria per procedura concorsuale, redatta secondo il Modello 6 disponibile fra i modelli di gara sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa ausiliaria, alla quale dovrà essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore contenente:

- dichiarazione dell'impresa ausiliaria di impegno nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata, secondo l'offerta da essa presentata, nel caso in cui questa, nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice con la quale l'impresa ausiliaria attesta che non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata, salva la partecipazione nell'ambito dello stesso raggruppamento, consorzio ordinario o rete di imprese del concorrente ausiliato o quale consorziato indicato quale esecutore dal concorrente ausiliato.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la dichiarazione dell'impresa ausiliaria dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.

Nel caso di ricorso all'avvalimento a qualsiasi titolo, cioè sia ai sensi dell'art. 89 del Codice che in caso di procedura concorsuale:

- in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto.
Il contratto di avvalimento deve contenere a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Si ricorda inoltre che le dichiarazioni di cui al presente paragrafo devono essere sottoscritte e vanno allegati i seguenti documenti:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore della domanda di partecipazione;
- b) (se necessario) copia conforme all'originale della procura del sottoscrittore della domanda di partecipazione.

14.3.3. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- a) Copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- b) Dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Tale dichiarazione è già ricompresa nell'istanza di ammissione alla gara di cui al modello 1, messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

Tale dichiarazione è già ricompresa nell'istanza di ammissione alla gara di cui al modello 1, messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- a) Atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- b) Dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la percentuale del servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Tale dichiarazione è già ricompresa nell'istanza di ammissione alla gara di cui al modello 2, messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

Tale dichiarazione è già ricompresa nell'istanza di ammissione alla gara di cui al modello 1, messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti

Dichiarazione attestante:

- a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c) dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la percentuale del servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono già ricomprese nell'istanza di ammissione alla gara di cui al modello 1, messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

La sottoscrizione congiunta dell'istanza di ammissione alla gara o la presentazione da parte di ciascun concorrente associato di analoga istanza di ammissione alla gara assolvono l'obbligo di rendere la dichiarazione da parte di ciascun operatore economico.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- a) copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- b) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- c) dichiarazione che indichi la percentuale del servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

La dichiarazione di cui alle lettere b) e c) è già ricompresa nell'istanza di ammissione alla gara di cui al modello 1, messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- a) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- b) dichiarazione che indichi la percentuale del servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

La dichiarazione di cui alle lettere b) è già ricompresa nell'istanza di ammissione alla gara di cui al modello 1, messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- a) **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- b) **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - b1) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b2) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - b3) le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Le dichiarazioni di cui ai punti b1), b2) e b3) sono già ricomprese nell'istanza di ammissione alla gara di cui al modello 2, messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente comma potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

Per il presente appalto, la dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati assume la forma di indicazione di una percentuale unica di assunzione dell'appalto che si riferisce a tutte le attività in esso comprese.

Gli operatori economici stabiliti in altro stato membro costituiti conformemente alla legislazione vigente nel proprio Paese ex art. 45 comma 1 del Codice, dovranno rispettare, per analogia, le disposizioni di cui al presente disciplinare per gli operatori economici la cui natura sia assimilabile e quindi, se di natura plurisoggettiva, indicare la percentuale del servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati e fornire copia del mandato o impegnarsi al suo conferimento.

In caso di insufficienza degli spazi predisposti sui vari modelli ovvero per altre particolari esigenze, l'offerente può riprodurre il contenuto del modello su altro stampato ovvero integrare il modello tramite apposita

dichiarazione; anche in tali ipotesi le dichiarazioni riprodotte o le dichiarazioni integrative devono essere debitamente rese e sottoscritte dal legale rappresentante con le medesime modalità sopra indicate per il modello di cui trattasi.

Art. 15. Contenuto della Busta “B” – Offerta tecnica

La busta “B – Offerta tecnica” deve contenere **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei servizi/forniture offerti; contenente i dati più avanti richiesti;
- b) curriculum vitae dei seguenti soggetti:
 - coordinatore;
 - assistenti sociali;
 - educatori;
 - psicologo/counselor,;
 - consulente esperto del mercato del lavoro;
 - consulente esperto in ricerca di soluzioni abitative
- c) dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa con la quale lo stesso autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

(oppure)

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

la dichiarazione di cui al presente punto d) non è richiesta a pena di esclusione e, se omessa, verrà considerato come autorizzato il rilascio di copia della documentazione presentata per la partecipazione alla gara.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella allegata al presente disciplinare di cui costituisce parte integrante sostanziale.

Fra i modelli di gara viene messo a disposizione il **modello 6** – schema di articolazione dell'offerta tecnica – che può essere utilizzato come guida per la compilazione della relazione.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

Il concorrente deve indicare, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta in ogni foglio e in calce dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1.

Nel caso in cui sia prevista la firma congiunta fra più rappresentanti legali, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dai firmatari congiunti dell'impresa.

È facoltà del concorrente presentare varianti al progetto posto a base di gara. I requisiti minimi che la variante deve rispettare sono quelli stabiliti dal capitolato speciale d'appalto. Sono, infatti, ammesse e valutate solo offerte migliorative del servizio.

Art. 16. Contenuto della Busta “C” – Offerta economica

Nella busta “C – Offerta economica” deve essere contenuta, **a pena di esclusione**, l'offerta economica, predisposta secondo il **modello 7** allegato al presente disciplinare di gara e contenere, in particolare, i seguenti elementi:

- a) il prezzo complessivo offerto per l'appalto, in cifre e in lettere, IVA esclusa;
- b) il ribasso globale percentuale offerto da applicare all'importo posto a base di gara, in cifre ed in lettere, IVA esclusa con indicazione di max 2 decimali;
- c) i propri costi annuali della manodopera, in cifre e in lettere, relativi al personale effettivamente impiegato nell'esecuzione del contratto oggetto del presente affidamento, ai sensi dell'art. 95 co. 10 del Codice, con indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato e dell'eventuale contratto collettivo territoriale applicato, della qualifica ricoperta da ciascun operatore e relativo costo orario;
- d) i costi aziendali dell'offerente concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95 co. 10 del Codice.

In caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso percentuale globale prevale il ribasso percentuale globale; in caso di discordanza tra le cifre e le lettere prevale l'importo indicato in lettere.

Il ribasso offerto deve essere unico e si applica a tutti i servizi previsti in capitolato e ai relativi prezzi-base.

L'offerta economica, deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore ed in tal caso va allegata, oltre alla copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, copia conforme all'originale della relativa procura; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 14.1.

I costi della manodopera dell'offerente non devono essere inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23 co. 16 del Codice.

La stazione appaltante procede prima dell'aggiudicazione a verificare il rispetto di quanto sopra rispetto al concorrente primo in graduatoria. In tale caso ove sia ravvisato che i costi della manodopera sono inferiori a quanto previsto all'art. 97 co. 5 lettera d) del Codice sarà richiesto per iscritto, all'offerente, tramite pec, spiegazioni, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni. Ove fosse confermato che i costi della manodopera dell'offerente sono inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23 co. 16 del Codice, la stazione appaltante escluderà l'offerta del concorrente in quanto anormalmente bassa.

Nel caso in cui sia prevista la firma congiunta fra più rappresentanti legali, l'offerta economica deve essere sottoscritta dai firmatari congiunti dell'impresa.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta

Nella buste di cui ai precedenti punti B) e C) dovrà essere inserita solo la documentazione sopra indicata in corrispondenza di detti punti. Ogni altro documento che dovesse essere erroneamente inserito in tali buste sarà considerato come non presentato.

Nel caso di presentazione di documenti rilegati in modo tale che i vari fogli non possano essere separati senza danneggiarli è consentito apporre solo le firme in calce al documento anziché su tutti i fogli.

Art. 17. Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

17.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati tabella allegata al presente disciplinare con la relativa ripartizione dei punteggi.

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a punti 40 per il punteggio tecnico complessivo. **Il concorrente sarà escluso dalla gara** nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

17.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

L'aggiudicazione avverrà all'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in conformità all'art. 95 del Codice, determinata da una Commissione Giudicatrice (di seguito, Commissione), nominata dalla stazione appaltante, sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e sub-pesi di cui all'allegato sub "A" al presente disciplinare, mediante l'applicazione del metodo aggregativo compensatore. La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno, necessari per applicare **il metodo aggregativo compensatore**, sarà effettuata secondo i criteri e le formule indicati nei paragrafi successivi applicando la sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, ponderati per il peso relativo del criterio sulla base della seguente formula:

$$P_i = \sum_n [W_i * V_{(a) i}]$$

dove:

P_i = Punteggio dell'offerta i-esima;

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V_{(a) i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

\sum_n = sommatoria.

17.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economico

Per quanto concerne la **valutazione economica**, i punteggi saranno attribuiti mediante la seguente formula:

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X * A_i / A_{\text{soglia}}$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) * [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

$X = 0,90$

A_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

Art. 18. Operazioni di gara: apertura della Busta "A" – verifica documentazione amministrativa

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 21/06/2018 alle ore 9.00 presso la sede dei Servizi Sociali e Immigrazione e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico almeno due giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico almeno due giorni prima della data fissata.

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Il RUP sarà assistito, per la redazione del verbale delle operazioni svolte, da un segretario verbalizzante.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione giudicatrice: Il plico/i plichi saranno chiusi in apposito armadio chiuso a chiave oppure in cassaforte.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

Art. 19. Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata, con apposita determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Art. 20. Apertura delle buste "B" e "C" – valutazione delle offerte tecniche ed economiche

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Metodo di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del punteggio per il contenuto dell'offerta tecnica

Per ciascuno dei criteri di valutazione qualitativi discrezionali di cui all'allegato al presente disciplinare "Criteri di valutazione offerta" di cui ai punti 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e, 2.a, 2.b, 2.c sarà attribuito alle offerte dei concorrenti un coefficiente provvisorio discrezionale (C1.(i), C2.(i), C3.(i), C4.(i), C5.(i), C6.(i), C7.(i), C8.(i)) pari alla media dei coefficienti discrezionali, variabili fra 0 e 1 ed espressi in valore centesimale, attribuiti da ciascun membro della Commissione valutando gli elementi di apprezzamento indicati nell'allegato al presente disciplinare sub a.

I coefficienti provvisori saranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5, si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi (ivi compresa l'offerta economica), procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$Pc(i) = (C1(i) * 4) + (C2(i) * 9) + (C3(i) * 10) + (C4(i) * 10) + (C5(i) * 12) + (C6(i) * 10) + (C7(i) * 10) + (C8(i) * 15)$$

dove

$Pc(i)$ = *punteggio complessivo del concorrente i*;

C1(i) = coefficiente di valutazione attribuito al concorrente (i) per il criterio di valutazione 1a, dopo l'eventuale riparametrazione decritta in seguito.

C2(i) = coefficiente di valutazione attribuito al concorrente (i) per il criterio di valutazione 1b, dopo l'eventuale riparametrazione decritta in seguito.

C3(i) = coefficiente di valutazione attribuito al concorrente (i) per il criterio di valutazione 1c, dopo l'eventuale riparametrazione decritta in seguito .

C4(i) = coefficiente di valutazione attribuito al concorrente (i) per il criterio di valutazione 1d, dopo l'eventuale riparametrazione decritta in seguito.

C5(i) = coefficiente di valutazione attribuito al concorrente (i) per il criterio di valutazione 1e, dopo l'eventuale riparametrazione decritta in seguito .

C6(i) = coefficiente di valutazione attribuito al concorrente (i) per il criterio di valutazione 2a, dopo l'eventuale riparametrazione decritta in seguito.

C7(i) = coefficiente di valutazione attribuito al concorrente (i) per il criterio di valutazione 2b, dopo l'eventuale riparametrazione decritta in seguito .

C8(i) = coefficiente di valutazione attribuito al concorrente (i) per il criterio di valutazione 2c, dopo l'eventuale riparametrazione decritta in seguito.

I coefficienti provvisori così calcolati costituiranno il riferimento per il calcolo del punteggio da confrontare con la soglia di sbarramento sopra indicata.

Qualora l'offerta del concorrente non ottenga un punteggio Ptp(i) almeno pari a 40 punti non avrà superato la soglia minima di sbarramento prevista

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se, nel singolo criterio, nessun concorrente ottenga il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato, con esclusione delle offerte che non hanno ottenuto un punteggio di almeno 40 punti. Non si procede a riparametrazione nel caso in cui sia presente una sola offerta

La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e, 2.a, 2.b, 2.c . La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il coefficiente di valutazione provvisorio più alto su un singolo criterio il coefficiente 1 per lo stesso criterio e alle altre offerte un coefficiente proporzionale decrescente, corrispondente al coefficiente provvisorio assegnato incrementato della stessa percentuale della quale è stato incrementato il coefficiente provvisorio più alto per essere portato al valore di 1.

I coefficienti definitivi saranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5, si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

Per i criteri di valutazione per i quali tutti i concorrenti hanno ottenuto coefficiente provvisorio uguale a zero, non si procede a riparametrazione al massimo e tutti i concorrenti otterranno un coefficiente definitivo uguale a zero.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, co. 9 del Codice, sommando i punteggi così attribuiti ai singoli criteri.

Al termine della valutazione delle offerte tecniche, al fine di rendere inalterato il rapporto fra il punteggio massimo dell'offerta tecnica (max 80 punti) e il punteggio massimo dell'offerta economica (max 20 punti), si procederà ad una seconda riparametrazione dei punteggi dell'offerta tecnica attribuendo all'offerta tecnica migliore il punteggio max di 80 punti per l'offerta tecnica e procedendo di conseguenza a riproporzionare le altre offerte. Non si procede a riparametrazione in caso di unica offerta.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, e il RUP darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17.3.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'*offerta tecnica*.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 22.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 21.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- a) mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- b) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- c) presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Durante l'esame delle offerte tecniche la Commissione di gara sarà assistita da un segretario verbalizzante che potrà avvalersi come ausilio per la redazione del verbale di ulteriore personale dipendente dell'amministrazione.

Art. 21. Verifica di anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

L'eventuale esclusione sarà dichiarata dal seggio di gara nella prima seduta pubblica successiva alla conclusione del procedimento di verifica di anomalia

Art. 22. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai

fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

La stazione appaltante, aggiudica il contratto qualora dalla documentazione prodotta non emergano motivi ostativi.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C., con le modalità di cui alla delibera n. 111 del 20 dicembre 2012.

I requisiti speciali di partecipazione di cui all'articolo 7 sono comprovati attraverso la documentazione ivi indicata, che, se del caso, dovrà essere inserita dai concorrenti nel sistema AVCpass.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, dopo aver effettuato l'eventuale procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta ove necessaria, al secondo graduato procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia).

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, co. 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salva l'ipotesi di cui all'art. 32 comma 10 lett. a) del Codice.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, co. 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Per la stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare:

- 1) la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice;
- 2) le coperture assicurative di cui all'art. 13 del capitolato;
- 3) gli eventuali contratti di mandato o le procure necessarie
- 4) la documentazione per la tracciabilità dei flussi finanziari
- 5) la dichiarazione sulla composizione societaria ex DPCM 187/91
- 6) la dimostrazione del deposito delle spese contrattuali;
- 7) ogni altro documento necessario per la stipula o per la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 co. 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e degli avvisi di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 5.600,00 (cinquemilasettecento//00). La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. L'importo presunto delle spese contrattuali è di € 7.000,00 (settemila//00).

Art. 23. Clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato nel allegato sub "B" al presente disciplinare.

Il Fornitore, entro 30 giorni dall'inappellabilità dell'aggiudicazione, deve garantire l'apertura – se non già presente - di almeno una sede organizzativa all'interno dell'Area Pratese (territorio della Provincia di Prato).

L'accettazione delle predette condizioni è stata dichiarata dall'aggiudicatario in sede di offerta (punto 15.3.1, n. 5). In caso di mancato rispetto delle suddette condizioni particolari di esecuzione la stazione appaltante non procederà alla stipula del contratto ed incamererà la garanzia provvisoria.

Art. 24. Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Firenze, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Ai sensi dell'art. 209 co. 2 del Codice, si dà atto che, come previsto nel Capitolato speciale d'appalto, il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 2, è vietato in ogni caso il compromesso.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D.Lgs. 104/2010 -. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40, tel. 055 267301, nei termini indicati dall'art. 120 del citato D.Lgs..

Art. 25. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Art. 26 Disposizioni varie e complementari

Si ricorda che:

- il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non giungano a destinazione entro il termine perentorio fissato dal presente disciplinare di gara;
- oltre il termine stabilito non resta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente e non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta;
- gli atti e i documenti di gara non vincolano la stazione appaltante, la quale, per ragioni di pubblico interesse o legate al mutamento degli obiettivi della stessa Amministrazione, si riserva di annullare i medesimi atti, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno l'appalto senza che gli offerenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso offerta;
- l'offerta è immediatamente vincolante per la ditta partecipante;
- è vietata ogni forma di cessione del contratto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;

Al solo fine di conservare la documentazione degli atti e dei documenti di gara, tutti i documenti presentati dai concorrenti resteranno acquisiti dal Comune di Prato, senza che agli stessi spetti compenso alcuno per qualsiasi spesa ed oneri sostenuti per la partecipazione alla presente gara.

Art. 27 Ricorsi

Avverso il presente disciplinare di gara è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul profilo di committente.

Prato, 14/05/2018

Il Dirigente del Servizio " Sociale e Immigrazione"

(Dott. Filippo Foti)

Allegato A al Disciplinare di gara: Criteri di valutazione Offerta

Sezione 1			
Organizzazione e gestione del servizio			
punteggio massimo attribuibile 45 punti)			
Criterio	Obiettivo perseguito	Descrizione	Punt. max
1.a	L'amministrazione intende verificare la conoscenza del concorrente del contesto sociale in cui si svolgerà l'intervento	Analisi del contesto e dei bisogni dell'utenza destinataria del servizio Il concorrente dovrà illustrare le caratteristiche del contesto socio-culturale di riferimento, con particolare attenzione all'analisi dei fenomeni della marginalità sul territorio dell'area pratese, alla rilevazione dei bisogni dell'utenza e alle sinergie da realizzare con la rete dei soggetti istituzionali e del Terzo Settore coinvolti nelle politiche di contrasto alla vulnerabilità sociale a livello locale, regionale e nazionale, alla luce del quadro normativo esistente. <i>Il punteggio sarà attribuito sulla base della qualità e della completezza dell'analisi.</i>	4
1b	L'amministrazione intende conoscere i contenuti degli strumenti volti all'inclusione	Regolamento e patto d'inclusione Il concorrente dovrà illustrare i contenuti e linee di indirizzo per l'attuazione dei progetti personalizzati, con particolare riferimento ai diversi livelli di attività previsti dal capitolato <i>Il punteggio sarà attribuito sulla base della qualità delle soluzioni individuate.</i>	9
1.c	L'amministrazione intende conoscere le modalità operative con le quali il concorrente predisporrà i servizi di inclusione attiva	Servizi di inclusione attiva Il concorrente deve illustrare le modalità di organizzazione delle attività con particolare riferimento ai seguenti servizi specialistici: a) Consulente esperto per l'accesso al mercato del lavoro; b) Consulente esperto in ricerca di soluzioni abitative; c) Funzioni educative: attività del tutor di riferimento; d) Animatore di comunità: attività in riferimento ai servizi socio-educativi, culturali e del tempo libero per famiglie e minori in età scolare. e) Psicologo/counselor: attività con singoli e gruppi f) Modalità di personalizzazione degli interventi; g) Metodologie per l'accompagnamento dell'utente in tutte le fasi del progetto d'inclusione. <i>Il punteggio sarà attribuito sulla base alla qualità e al dettaglio della modalità e di erogazione del servizio.</i>	10

1.d	L'amministrazione intende conoscere le modalità operative con le quali il concorrente attuerà i progetti d'inclusione sociale	<p>Progetto d'inclusione</p> <p>Il concorrente deve illustrare le modalità di attuazione, monitoraggio e modifica del progetto d'inclusione indicando ruolo e funzioni degli operatori e diversificazione degli interventi, con particolare riguardo alla realizzazione di azioni inclusive in ambito:</p> <p>a) lavorativo: voucher formativi, borse lavoro, tirocini</p> <p>b) abitativo: ricerca di alloggi nel mercato immobiliare e monitoraggio dei bisogni abitativi dei soggetti beneficiari della misura.</p> <p>c) animazione sociale: azioni di gruppo per adulti e famiglie con minori verso temi di carattere informativo e promozionale.</p> <p>d) psicologico: azioni di supporto e consulenza individuale e di gruppo verso la realizzazione di percorsi informativi e formativi su stili di vita sobri</p> <p><i>Il punteggio sarà attribuito sulla base della qualità del progetto di inclusione nonché della sua potenziale idoneità a conseguire il risultato di fuoriuscita dal contesto di povertà ed esclusione sociale</i></p>	10
1.e	L'amministrazione intende conoscere i sistemi attraverso i quali favorirà la fuoriuscita dei beneficiari dal sistema di povertà ed esclusione sociale	<p>Interventi di reinserimento sociale</p> <p>Il concorrente dovrà illustrare:</p> <p>a) il sostegno all'integrazione socio-lavorativa degli utenti attraverso azioni di orientamento e sostegno per l'accesso alle occasioni di formazione professionale e alle opportunità dei servizi per l'impiego, anche attraverso il collegamento con i servizi comunali;</p> <p>b) il sostegno all'integrazione socio-culturale anche attraverso il collegamento con i servizi comunali e il coinvolgimento di soggetti istituzionali, categorie economiche e soggetti del terzo settore;</p> <p>c) azioni per garantire il raggiungimento dell'autonomia alloggiativa;</p> <p>d) modalità di facilitazione all'accesso ai servizi erogati dal Comune di Comuni dell'area o da altri soggetti pubblici territoriali, anche attraverso supporti di accompagnamento personalizzato;</p> <p>e) modalità di gestione e consolidamento della rete territoriale di sostegno al progetto con le modalità di coinvolgimento di soggetti istituzionali, categorie economiche e soggetti del terzo settore;</p> <p><i>Il punteggio sarà attribuito in base alla qualità dei servizi che saranno forniti dal concorrente nonché della sua potenziale idoneità a conseguire il risultato di fuoriuscita dalla condizione di povertà ed esclusione sociale.</i></p>	12
Sezione 2 - Qualità del servizio e attività aggiuntive (punteggio massimo attribuibile 35 punti)			
Criterio	Obiettivo perseguito	Descrizione	Punt. Max

2.a	L'amministrazione vuole avvalersi di un concorrente che metta a disposizione personale dotato di esperienza data la particolare tipologia di utenti	<p>Curricula delle figure professionali adibite all'appalto Il concorrente dovrà inserire nella busta "B" i curricula dei soggetti di seguito indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) coordinatore; b) assistenti sociali; c) educatori; d) psicologo/counselor,; e) consulente esperto del mercato del lavoro; f) consulente esperto in ricerca di soluzioni abitative <p><i>Il punteggio sarà determinando attribuendo punti 10 concorrente che assicuri all'apporto professionale dei soggetti in possesso della maggiore esperienza, desumibile dal curriculum e valutato alla commissione, nell'ambito dei servizi del presente appalto.</i></p>	10
2.b	L'amministrazione intende conoscere la capacità del soggetto di attivare azioni volte al miglioramento della qualità del servizio offerto	<p>Azioni di miglioramento della qualità del servizio offerto Il concorrente dovrà indicare :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la partecipazione e le correlate modalità di collaborazione con reti e sistemi di partenariato a livello locale, regionale, nazionale, internazionale in settori equivalenti o collegati a quelli oggetto del presente appalto, con particolare riferimento a obiettivi di sostegno all'inserimento socio-culturale e socio-economico degli utenti; b) i programmi di formazione, prodotta direttamente o partecipata all'esterno, che il concorrente intenderà realizzare in corso di esecuzione dell'appalto in favore degli operatori proposti; c) metodi e strumenti previsti per sostenere la stabilità e prevenire il turn-over del personale impiegato; <p><i>Il punteggio sarà attribuito in base della qualità delle azioni di miglioramento del servizio offerto.</i></p>	10
2.c	L'amministrazione intende acquisire senza oneri aggiuntivi una serie di attività che possano migliorare la qualità del servizio offerto	<p>Servizi aggiuntivi senza onere per l'amministrazione comunale. Si segnalano a solo titolo indicativo e non esaustivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la disponibilità e le correlate modalità di utilizzo di risorse specifiche per attività di formazione professionale e per inserimenti lavorativi degli utenti , nell'ambito dei progetti individuali di intervento; b) servizi di conciliazione dei tempi di cura e di lavoro per i soggetti coinvolti in attività formative e lavorative; c) possibilità di fornitura di beni aggiuntivi (es. vestiario, buoni alimentari per specifiche esigenze, biglietti autobus e ferroviari, ecc.) anche in collaborazione con le associazioni di volontariato d) inserimento degli utenti in attività di volontariato o in attività socialmente utili,; e) promozione di laboratori di animazione e di iniziative culturali nei quali gli utenti siano coinvolti; f) altre figure professionistiche, oltre quelle indicate nel capitolato g) incremento monte ore delle figure professionali e specialistiche previste dal capitolato <p><i>Il punteggio sarà attribuito sulla base della qualità dei servizi</i></p>	15

Allegato "B" al Disciplinare di gara: Elenco del personale in servizio

Figura Professionale	Ore annue	Inquadramento	Costo orario	Tipologia di contratto
Addetto Amministrativo nr. 1	1.456	Cat B	17,30	A tempo determinato
Addetto Amministrativo nr. 2	1.456	Cat B	17,30	A tempo determinato
Addetto Amministrativo nr. 3	1.456	Cat B	17,30	A tempo determinato